



**Promemoria sulla
Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale**

Stati membri: Danimarca, Islanda, Norvegia, Svizzera, UE (Unione Europea)

In caso di decisioni in materia di alimenti rese dopo il 1° gennaio 2011 e provenienti da uno Stato aderente alla Convenzione di Lugano (Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; RS 0.275.12) che devono essere eseguite in un altro Stato membro della Convenzione di Lugano, oltre alla decisione in materia di alimenti occorre anche presentare (eccezione: non è necessario in Germania):

- un attestato compilato in base all'allegato V della Convenzione di Lugano (per le decisioni giudiziarie – da richiedere al tribunale che ha reso la decisione in questione)

oppure

- un attestato compilato in base all'allegato VI della Convenzione di Lugano (per gli accordi omologati dall'ARP – da richiedere all'autorità in questione)

Allegati V e VI in tedesco/francese/italiano/inglese e altre lingue:

[Allegati V e VI della Convenzione di Lugano](#)